



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Prot. n. AGIA001-0000392 del 3/02/2014

Rep. n. 4/2014

IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

RITENUTO opportuno assicurare il riconoscimento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ad iniziative meritevoli di attenzione e sostegno, attinenti ai fini istituzionali della stessa, predeterminando criteri e modalità per la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo a favore di soggetti terzi, pubblici o privati;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata “Autorità”, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta dall’Autorità ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale dell’Autorità.
3. Per iniziativa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca,



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l' Autorità e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi esclusivamente ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere concessi per iniziative che abbiano fine di lucro.
7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purché presentino un contenuto strettamente legato ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza e siano ritenute di particolare rilievo.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a favore di:
 - istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale ovvero della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell' iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo devono presentare, anche via e-mail all'indirizzo segreteria@garanteinfanzia.org, apposita istanza scritta indirizzata all'Autorità almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata, salvo che la richiesta abbia ad oggetto iniziative già patrocinate precedentemente dall'Autorità e riproposte negli stessi termini dai medesimi soggetti promotori.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Articolo 4

(Procedimento – Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. L'Ufficio dell'Autorità è incaricato di svolgere l'istruttoria e di valutare le istanze di patrocinio pervenute all'Autorità.
2. L'Ufficio, verificata la tempestività e la completezza documentale e richieste eventuali integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'Autorità, tenendo conto altresì:
 - della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi strategici e ai compiti dell'Autorità;
 - del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
 - dell'interesse generale dell'Autorità all'iniziativa.
3. A conclusione dell'istruttoria, il Coordinatore sottopone al Garante la propria proposta per l'approvazione.

Articolo 5

(Concessione del patrocinio)

1. Il Garante adotta con proprio decreto il provvedimento di concessione del patrocinio, con il quale può essere contestualmente autorizzato l'utilizzo del logo dell'Autorità, ove richiesto.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Autorità né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

Articolo 6

(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell'Autorità sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità.

8



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate "con il patrocinio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".
3. Il logo istituzionale dell'Autorità deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio dell'Autorità per il relativo benessere.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Autorità per eventuali controlli.

Articolo 7

(Sanzioni)

1. L'Autorità può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente decreto e richiamate nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente decreto, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte dell'Autorità per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali ulteriori responsabilità di ordine civile e penale.

Roma,



Enzo Spadafora